



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA PER EVENTI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATI DA TERZI

Premessa

La Camera di commercio di Ferrara prevede all'interno del proprio preventivo economico e dell'eventuale aggiornamento di bilancio una quota destinata al finanziamento di iniziative di promozione economica proposte da parte di terzi la cui specificità o unicità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale e sia coerente con le linee guida del piano strategico pluriennale adottato dal Consiglio camerale.

Articolo 1 – Soggetti destinatari dei contributi camerali

Possono accedere ai contributi della Camera di commercio:

- le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti e non riconosciuti;
- gli enti pubblici, le università degli studi ed i centri di ricerca pubblici;
- i consorzi e le società consortili a prevalente partecipazione pubblica;
- gli enti non profit;
- le imprese in relazione a progetti e interventi di rilevante impatto per le imprese della provincia.

Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di finanziamenti della Camera di Commercio, a qualsiasi titolo:

- i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegate;
- i mass media.

La tipologia dell'iniziativa promossa dovrà essere senza fine di lucro e di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia e non dovrà essere suscettibile di sfruttamento imprenditoriale diretto da parte del richiedente. I progetti per i quali viene richiesto il contributo della Camera di commercio dovranno rivolgersi a una pluralità di soggetti sul territorio, indipendentemente dall'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti.

Non possono inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, accedere ai contributi della Camera di commercio gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) che forniscano servizi a favore della stessa Camera di commercio, anche a titolo gratuito. Sono escluse da tale divieto le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Articolo 2 – Formulazione e termini di presentazione delle richieste di contributo

I soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa rilevante ai fini della promozione dell'economia provinciale, devono inviare la domanda alla Camera di commercio, compilando a pena di inammissibilità l'apposito modulo completo in tutte le sue parti entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'iniziativa avrà luogo, ovvero entro una diversa data



che potrà essere individuata nei singoli provvedimenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente:

- **con consegna a mano** agli sportelli della Camera di commercio, URP Ufficio Relazione con il Pubblico, Largo Castello, 6;
- **per posta**, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44121 Ferrara;
- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente (**in modo da ottenere un formato immutabile .p7m o pdf con sottoscrizione digitale**), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it

Nel caso di **consegna a mano** farà fede la data di ricezione apposta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Nel caso di trasmissione mediante **lettera raccomandata**, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Nel caso di trasmissione per via telematica, farà fede la data di invio. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande, redatte in formato non modificabile - **preferibilmente PDF/A, o comunque PDF con estensione .p7m o pdf firmato digitalmente** -, inviate da una casella di posta elettronica certificata entro il termine indicato. Non potranno pertanto essere accettate domande redatte in altri formati.

Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il conferimento di apposita procura speciale (reperibile tra la modulistica del bando), con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata con trasmissione per via telematica dovrà essere depositata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la corrispondenza della copia informatica con l'originale cartaceo. Per i documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione sostitutiva viene resa ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 445/2000.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Le domande inviate oltre il termine indicato potranno essere esaminate dalla Giunta camerale nel caso vengano specificate in dettaglio le motivazioni che hanno determinato il ritardo o se si tratti di iniziative di particolare e rilevante interesse per il sistema economico provinciale.

La Giunta, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, adotta appositi provvedimenti sull'accoglimento o rigetto delle stesse. L'esito viene comunicato a tutti i richiedenti, entro 30 giorni dall'esecutività dei provvedimenti adottati.

Articolo 3 - Inammissibilità delle domande

Non possono essere ammesse al contributo camerale le domande che:

- comportino il finanziamento di attività i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
- siano presentate da soggetti non in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese, al REA o agli Albi, Ruoli e Registri camerali obbligatori per le relative attività (quando previste);



Camera di Commercio
Ferrara

- provengano da parte di soggetti che siano sottoposti a procedure concorsuali o a liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
- non siano presentate nei termini previsti dal presente regolamento, secondo quanto specificato dal precedente articolo, e/o che non siano inoltrate secondo le modalità approvate dalla Camera di commercio;
- siano incomplete o di cui venga accertata la non veridicità dei dati forniti in relazione all'attuale o a precedenti richieste di contributo.

Per quanto riguarda domande presentate da soggetti eventualmente non in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (qualora dovuto), le stesse potranno essere ammesse solo a seguito di regolarizzazione.

Articolo 4 - Domande dei proponenti

Il proponente si impegna, al momento della domanda, a:

- fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, nonché la relativa documentazione anche con riferimento al piano finanziario dell'iniziativa;
- rendere disponibile ogni informazione utile al monitoraggio e alla valutazione dell'esito dell'iniziativa;
- dare visibilità esterna al contributo camerale secondo le modalità di volta in volta convenute con l'ente camerale e mediante adeguato e corretto uso del logo camerale secondo i criteri e con i limiti fissati dal relativo regolamento;
- presentare a fine progetto un rendiconto economico e finanziario dell'iniziativa, nonché una dettagliata relazione relativa alle ricadute della stessa sull'economia provinciale;
- autorizzare l'eventuale controllo successivo con accesso ai documenti contabili.

Articolo 5 - Criteri di selezione

La Camera di Commercio indirizza, in coerenza con il proprio piano strategico pluriennale, gli interventi di sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi, evitando la concessione di contributi di modesta entità e concentrando le risorse economiche verso iniziative di maggiore rilievo, tenendo conto paritariamente dei seguenti criteri generali e/o di eventuali ulteriori criteri, anche prioritari, individuati di volta in volta e resi pubblici con provvedimenti della Giunta camerale:

- incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale;
- innovatività dell'iniziativa;
- iniziative caratterizzate da intersettorialità, ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di svolgimento originali ed innovativi, anche di tipo sperimentale;
- partnership con soggetti di altre categorie, enti pubblici e soggetti di altri territori;
- iniziative supportate da adeguata progettazione, comprensiva di modalità di verifica di risultati, e che siano inserite in programmi, soprattutto se pluriennali nonché iniziative che coinvolgano più partner e che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali piuttosto che di carattere sporadico ed occasionali;
- iniziative in grado di generare, sviluppare e potenziare il patrimonio di competenze;
- iniziative che favoriscano la promozione e l'immagine del territorio;
- iniziative di particolare prestigio e/o valore economico sociale nell'ambito delle attività del soggetto proponente;
- iniziative che promuovano l'imprenditorialità.



Articolo 6 - Limite dell'intervento finanziario camerale

I progetti ammessi al contributo verranno finanziati per un importo massimo che non potrà, di regola, eccedere il 50% dei costi preventivati; la Giunta potrà discrezionalmente decidere percentuali di contribuzione maggiori, fino ad un massimo dell'80%, in riferimento alla rilevanza del progetto presentato ed alle disponibilità di bilancio. In ogni caso, il contributo camerale potrà dar luogo al massimo al pareggio tra entrate ed uscite a consuntivo.

Articolo 7 – Tempistiche di realizzazione dei progetti finanziati

La data effettiva di avvio del progetto deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di contributo, mentre può essere antecedente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuto accoglimento da parte della Camera di commercio. La data di avvio dei progetti deve essere sempre compresa entro l'anno di riferimento indicato nella richiesta di contributo.

Fanno fede le date di avvio e termine dei progetti ammessi a finanziamento indicati nel modulo di richiesta, salva diversa comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà essere inviata alla Camera di commercio, nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto accoglimento della richiesta da parte dello stesso Ente camerale.

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, è richiesta una tempestiva comunicazione alla Camera di commercio, con conseguente rinuncia al finanziamento.

E' prevista la possibilità di richiedere eccezionalmente alla Camera di commercio, prima della data di termine del progetto precedentemente comunicata, una proroga dei termini di conclusione della durata massima di 6 mesi, evidenziando le particolari motivazioni, che sarà discrezione dell'Ente camerale eventualmente concedere attraverso propria comunicazione scritta.

Articolo 8 - Modalità di rendicontazione

Il proponente è il diretto destinatario del contributo ed è soggetto all'obbligo della rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa finanziata. Le modalità d'invio consentite in sede di rendicontazione sono: Posta Elettronica Certificata (farà fede la data di invio) con sottoscrizione digitale, raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di spedizione) e consegna a mano presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico, Largo Castello 6, Ferrara (farà fede la data del timbro di ricezione).

Ai fini della liquidazione del contributo, il beneficiario si impegna a produrre entro 120 giorni dalla chiusura dell'iniziativa, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'iniziativa stessa, pena la revoca del contributo, la documentazione amministrativa consistente in:

- una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati data di avvio e di termine del progetto, i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia e la visibilità data all'intervento della Camera di commercio;
- il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, conciliato con il budget previsto in sede di presentazione della domanda di contributo;
- i documenti di spesa in copia intestati al soggetto richiedente, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuto pagamento;
- gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dai competenti uffici camerali.

Nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico è sufficiente la rendicontazione tramite autocertificazione contenente il rinvio ai vari provvedimenti adottati dall'Ente stesso per la realizzazione dell'iniziativa, senza necessità di allegare la documentazione probatoria delle spese sostenute.



La rendicontazione deve evidenziare entrate e costi dell'iniziativa, quest'ultimi così suddivisi:

- **Costi diretti dell'iniziativa**

L'ammontare dei costi diretti, sostenuti e riferibili esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa, dovrà essere dettagliato analiticamente e comprovato dai documenti contabili di spesa, direttamente intestati al soggetto proponente, in copia, secondo quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo.

Non sono ammesse spese documentate tramite presentazione di documenti fiscali non intestati (es. scontrini, ricevute fiscali)

Tutti i pagamenti devono essere tracciabili (es.: c/c bancari o postali, disposizioni effettuate con bonifici, pagamenti tramite carta di credito, bancomat o assegni), con esclusione di ogni pagamento in contanti.

Le spese per i contratti di collaborazione e di lavoro flessibile, compresi i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, sono ammissibili solo se espressamente sottoscritti per la realizzazione del progetto dal soggetto a cui viene concesso il contributo e comprovate tramite presentazione di copia dei relativi contratti e/o disciplinari.

Le spese relative a beni strumentali riferibili alla realizzazione dell'iniziativa sono ammissibili solo in caso di affitto o noleggio e non per il loro acquisto.

- **Costi interni**

Per costi interni si intendono, a titolo esemplificativo, le spese direttamente imputabili all'iniziativa relative al personale interno (personale a tempo indeterminato), agli oneri per le attrezzature, agli affitti, alle spese telefoniche e postali e altre spese equiparabili. Ogni soggetto proponente è ammesso a spendere sul preventivo globale del progetto i costi interni, effettivamente riferiti all'iniziativa ammessa al contributo, propri, fino ad un limite complessivo massimo del 20% del totale delle spese rendicontate. Costi interni superiori a tale percentuale non potranno essere ammessi al rimborso.

I costi interni sostenuti direttamente dal proponente dovranno essere dettagliati analiticamente per categoria di spesa, nonché accompagnati da documentazione contabile giustificativa.

Non sono ritenute ammissibili a rendiconto:

- le spese non comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati;
- le spese per servizi erogati da presidente, direttore e componenti l'organo esecutivo dell'ente beneficiario del contributo, nonché da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei beneficiari dei contributi o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune;
- le spese per gettoni, emolumenti e compensi di qualunque natura erogati ai vertici amministrativi o esecutivi del soggetto beneficiario del contributo e delle strutture controllate, collegate e partecipate dal beneficiario o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune;
- le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili;
- le erogazioni liberali e qualsiasi altra forma di contributo erogato a terzi;
- le spese sostenute in data anteriore alla richiesta di intervento finanziario.

Non sono, inoltre, ammissibili le "spese figurative" (es.: contributi non monetari, bensì erogati in beni o servizi).



Articolo 9 - Liquidazione ed erogazione del contributo

Qualora la documentazione trasmessa ai fini della liquidazione del contributo sia incompleta o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione all'interessato fissando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

Pervenuta la documentazione, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, l'ufficio provvede a predisporre il provvedimento ai fini della liquidazione del contributo.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale (se dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara), nonché del DURC.

In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione.

Il termine per la conclusione dell'intera procedura di liquidazione del contributo è pari a 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa in ogni sua parte.

La mancata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 8 o l'assenza di risposta dell'interessato alla suddetta richiesta di ulteriori chiarimenti entro i termini prestabiliti, senza giustificato motivo, comporta la decadenza del contributo e la revoca del medesimo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al Segretario Generale per la revoca della concessione.

Il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo, fino all'ottenimento del pareggio.

La mancata attuazione dell'attività o della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario comporterà la revoca del contributo complessivamente stanziato.

Articolo 10 – Concessione di contributi extra bando

Il presente regolamento vige anche per la concessione di contributi che la Camera di commercio concede a fronte di richieste che siano state presentate in periodi diversi rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 2, cioè nel caso in cui vengano specificate in dettaglio le motivazioni che hanno determinato il ritardo o se si tratti di iniziative di particolare e rilevante interesse per il sistema economico provinciale.

Anche in tal caso, le spese ammissibili a contributo, rendicontate dal beneficiario, devono essere sempre inderogabilmente successive alla data di richiesta del contributo.

Eventuali altri contributi concessi ed erogati sulla base di specifici accordi e/o protocolli con altri enti o istituzioni potranno essere sottoposti ad una diversa regolamentazione stabilita *ad hoc* in tali accordi e/o protocolli e valevoli per il caso specifico. In tali casi resta, comunque, ferma la necessità di rendicontare le spese sostenute secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

Articolo 11 – Controlli a campione

Oltre al normale controllo da parte degli uffici camerali competenti che precede l'erogazione del contributo effettuato sul materiale presentato dal soggetto beneficiario in fase di rendicontazione, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di sottoporre a controlli a campione, ai sensi del DPR n. 445/2000, le rendicontazioni presentate anche attraverso verificatori esterni e indipendenti che dovranno avere libero accesso a tutta la documentazione relativa all'iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 12 - Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

I contributi sono concessi nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato. Se il contributo si configura come aiuto di stato sarà erogato in regime *de minimis* (regolamento CE n. 1407/2013).

Il regime *de minimis* comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica per un importo complessivo superiore a 200.000 euro (100.000 nel caso di impresa attiva nel settore



Camera di Commercio
Ferrara



del trasporto su strada) nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione.